

ALBO N. 43

dal 24 MAR 2026 al 08 APR 2026

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

IL SEGRETARIO GENERALE

N. Ord. **08/26**

DETERMINAZIONE N. 034 / 26

OGGETTO: Servizio noleggio fotocopiatrici multifunzione in dotazione agli uffici della XV Comunità Montana. Autorizzazione proroga tecnica – Impegno di spesa.

CIG: Z8F36F8421

CIG: Z0239A7852

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267).

li, 24.03.2026



L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno VENTITRE del mese di MARZO (23.03.2026)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il provvedimento di nomina del Segretario Generale adottato dal Commissario di questo Ente, in data 28.01.2026, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

PREMESSO:

- Che con Determinazione n. 155/22 del 28.06.2022 è stato affidato alla Ditta Penta Soluzioni S.r.l. con sede in Via G. Di Biasio 9/13 - 03043 Cassino (FR), - P.I. 02823310608, il servizio di noleggio di una macchina fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi, con scadenza prorogata il 31.01.2026 (CIG Z8F36F8421);
- Che con Determinazione n. 017/23 del 25.01.2023 è stato affidato alla Ditta RAM SERVICE S.r.l. con sede in Vicolo Messerangeli, 3 - 03033 Pontecorvo (FR) – P.IVA 03167720600, il servizio di noleggio di una seconda macchina fotocopiatrice multifunzione per la durata di 36 mesi, con scadenza il 31.01.2026 (CIG Z0239A7852);
- Che, pertanto, sono scaduti i relativi contratti di noleggio delle fotocopiatrici e che si rende necessario procedere ad una procedura di affidamento;

CONSIDERATO:

- Che l'art. 58, comma 1, della legge 388/2000 ha conferito all'organismo societario Consip S.p.A., il compito di stipulare, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, convenzioni e contratti quadro per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26 della Legge 488/1999 e s.m.i, in base al quale le imprese fornitrici, individuate a seguito di procedura di gara espletata ai sensi del Codice dei contratti, si impegnano ad accettare ordinativi di fornitura, da parte delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da parte delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dagli altri soggetti legittimati, ai sensi della normativa vigente in materia;
- Che ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i. anche gli Enti Locali possono ricorrere alle convenzioni di cui all'art. 26 della legge n. 296/2006, ovvero, ne utilizzino i relativi parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti di acquisto e noleggio di beni e servizi;
- Che la legge n. 94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012, all'art. 7 ha introdotto l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere, ai fini dell'affidamento di appalti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) di Consip S.p.A., oppure, ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della vigente normativa, ai fini dell'acquisizione di beni e servizi, pena la nullità dei contratti o, in alternativa, ad utilizzare i parametri prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
- Che sulla piattaforma Consip sono attive convenzioni relative ad "Apparecchiature Multifunzione A3";

ATTESO che questo Servizio si trova, quindi, nelle more della definizione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente al quale affidare un unico servizio di noleggio dei fotocopiatori;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad unico affidamento del servizio di noleggio di entrambi (due) i fotocopiatori multifunzione mediante attivazione di una convenzione presente sulla piattaforma CONSIP;

RICHIAMATO il D.Lgs n. 36/2023 e in particolare l'art. 120 comma 11, che consente la prosecuzione del rapporto contrattuale *"in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare"*;

PRESO ATTO delle condizioni di eccezionalità previste dall'art. 120, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. che legittimano la proroga "tecnica" del contratto, al fine di assicurare il regolare esercizio delle attività istituzionali, senza interruzioni, si rende necessario pertanto dare continuità ai servizi necessari alla funzionalità degli uffici dell'Ente;

DATO ATTO: della necessità, nelle more dell'espletamento della predetta procedura di gara, di garantire il regolare funzionamento degli uffici della Comunità Montana tramite il servizio di noleggio fotocopiatore;

CONSIDERATO, inoltre, che la convenzione prevede una tempistica per la consegna delle apparecchiature di circa due mesi, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine";

VALUTATO che, nelle more della definizione procedura/consegna, questo Ufficio ha la necessità di procedere con una proroga breve dei contratti in essere, limitata al tempo strettamente necessario per la consegna delle nuove apparecchiature multifunzione, al fine di assicurare la continuità dell'indispensabile servizio di stampa fotocopie, e quindi di garantire il corretto funzionamento amministrativo dell'Ufficio;

RITENUTO, pertanto:

- avvalersi di una "proroga tecnica" al fine di garantire il servizio, per il periodo intercorrente tra la scadenza dei contratti in essere (31 gennaio 2026) e la data di attivazione del nuovo servizio (presumibilmente entro il 30.06.2026) per un importo complessivo di euro 1.440,00 (escluso I.V.A. ed eventuale conguaglio per maggior numero di stampe). Tale importo ha la funzione di individuare il nuovo limite massimo del servizio ed ha carattere presuntivo, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, senza alcun minimo garantito e senza che la ditta aggiudicataria abbia null'altro da pretendere.
- di stabilire, altresì, che i contratti di cui alla presente proroga "tecnica" potranno concludersi anche anticipatamente rispetto al suddetto periodo di durata contrattuale, qualora la stazione appaltante, per qualsivoglia motivazione, dovesse attivare il nuovo affidamento in anticipo rispetto alla durata suddetta;
- provvedere contestualmente a costituire gli impegni di spesa necessari per consentire la formalizzazione della proroga.

DATO ATTO che, a norma dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, in caso di proroga "tecnica" il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto prorogato;

CONSIDERATO, altresì:

- Che allo stato attuale appare opportuno e conveniente affidare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, una proroga tecnica fino al 30.06.2026, agli stessi prezzi, patti e condizioni dei rispettivi contratti di noleggio, al fine di garantire la continuità del servizio offerto, agli attuali Operatori Economici, nelle more della conclusione della procedura del nuovo affidamento/consegna fotocopiatrici, sussistendo le condizioni di cui all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- Che secondo i principi generali elaborati dalla giurisprudenza amministrativa e dall'ANAC, relativamente all'istituto della proroga tecnica, detto istituto "ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro" e che, pertanto, "la proroga tecnica è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 97 della Costituzione Italiana, nei soli limitati ed eccezionali casi in cui vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente";

RICHIAMATA la deliberazione ANAC del 6 luglio 2022 in virtù della quale la proroga tecnica dei contratti pubblici ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della Pubblica amministrazione, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara ed è ammessa solo nei casi eccezionali in cui, per ragioni oggettive estranee all'amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare il servizio nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto/RUP in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO, sussistendo la necessità della prosecuzione del servizio, di disporre la proroga tecnica dal 30.01.2026 al 30.06.2026, data entro la quale, presumibilmente, sarà stata effettuata la consegna del servizio al nuovo unico contraente, del "Servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione" in dotazione agli uffici della XV Comunità Montana;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) Prot. INAIL_52767832 con scadenza validità al 09.06.2026, attestante la regolarità contributiva dell'Operatore Economico Penta Soluzioni S.r.l.;

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) Prot. INAIL_52654761 con scadenza validità al 02.06.2026, attestante la regolarità contributiva dell'Operatore Economico RAM SERVICE S.r.l.;

CONSIDERATO di non provvedere a richiedere nuovi CIG in quanto l'ANAC ha precisato che non è prevista la richiesta di un nuovo identificativo in quanto la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario;

TENUTO conto della rilevanza economica e delle caratteristiche della prestazione professionale da acquisire tali da considerare la stessa come incarico minore rispettoso del principio comunitario di proporzionalità, da coniugare al principio di economicità che ai sensi della L. 241/1990 deve improntare qualunque procedimento amministrativo;

VISTO che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal citato provvedimento del Commissario della XV Comunità Montana del 28.01.2026;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/2023, n. 36 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 264;

D E T E R M I N A

1. Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di disporre, sussistendo la necessità della prosecuzione del servizio, la proroga tecnica del "Servizio noleggio fotocopiatrice multifunzione" in dotazione agli uffici della XV Comunità Montana, per il periodo dal 30.01.2026 al 31.01.2026, fermo restando l'invarianza dei prezzi, patti e condizioni di cui ai rispettivi contratti, salvo possibile conguaglio finale per maggior numero di stampe e comunque fino al passaggio del servizio al nuovo contraente, con eventuale risoluzione anticipata a completamento delle procedure di affidamento:
 - all'O.E. PENTA SOLUZIONI S.r.l. con sede in Via G. Di Biasio 9/13 - 03043 Cassino (FR), P.I. 02823310608, per un importo complessivo di euro 720,00 (escluso I.V.A.);
 - all'O.E. RAM SERVICE S.r.l. con sede in Vicolo Messerangeli, 3 - 03033 Pontecorvo (FR) – P.IVA 03167720600, per un importo complessivo di euro 720,00 (escluso I.V.A.);
3. Di impegnare la complessiva spesa di €. 878,40, salvo conguaglio per l'eventuale maggior numero di stampe, al Codice 01.02.1.03 Capitolo 10300100 del corrente bilancio a favore dell'O.E. Penta Soluzioni S.r.l.;
4. Di impegnare la complessiva spesa di €. 878,40, salvo conguaglio per l'eventuale maggior numero di stampe, al Codice 01.02.1.03 Capitolo 10300100 del corrente bilancio a favore dell'O.E. RAM SERVICE S.r.l.;
5. Di stabilire che la proroga avrà durata fino alla data del 30.06.2026, salvo risoluzione anticipata senza preavviso in caso di consegna del servizio al nuovo gestore a seguito di conclusione della procedura in data antecedente;
6. Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie" e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell'art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, i C.I.G. sono, rispettivamente, n. Z8F36F8421 e n. Z0239A7852;
7. Di dare atto, altresì:
 - Che a norma dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento del presente atto, è il Dott. Raffaele Allocca;
 - Che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione, non sussistono nei confronti del Responsabile del procedimento/Segretario Generale, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;
8. Di precisare che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n.136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a. dedicato anche non in via esclusiva a tale commessa pubblica;
9. Di demandare a successivi atti l'adozione dei provvedimenti di liquidazione, che verranno adottati dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014;
10. Di trasmettere il presente provvedimento:
 - all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa ed i successivi adempimenti di competenza;
11. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato, ai fini della generale conoscenza, all'Albo Pretorio e di disporre anche la pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023 e di dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto degli artt. 28 del D.Lgs. n. 36/2023 e 37 del D.Lgs. 33/2013, come sostituito dall'art. 224, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 36/2023;

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Raffaele Allocca)

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"
- ARCE -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 24 MAR 2026, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 24 MAR 2026

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Raffaele Allocca)



Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgsi n. 39/1993